

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1828)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1961 (V. Stampato n. 3495)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1961*

Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al termine del 31 dicembre 1961, previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, concernente la proroga del periodo

di tutela delle opere dell'ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1963.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.